



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
Servizio viabilità

Ordinanza N°

713

Prot.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE IN VIA CARDINALE TRIPEPI.

I L D I R I G E N T E

Vista la richiesta acquisita con prot. n° 232780 del 26/09/2024, inoltrata dalla signora Oslobivec Julija in qualità di legale rappresentante della ditta Foti General Contractor s.r.l. con sede in via Campolo, 1 - 89064 - Montebello Jonico, P. I.V.A. 03156690806 - P.E.O. fotigcsrl@gmail.com P.E.C. fotigcsrl@pec.it, con la quale veniva richiesta l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione in via Cardinale Domenico Tripepi dal civico 5 al civico 7/B per la durata di giorni 46 (quarantasei) a decorrere dal giorno 07/10/2024 per montaggio ponteggio edile per lavori di manutenzione straordinaria sui prospetti del fabbricato censito presso il N.C.E.U. del comune di Reggio Calabria, sul foglio di mappa 122, particella 448;

Vista l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Settore Sviluppo Economico Cultura e Turismo – Servizio Occupazione Suolo con prot. n. 232086 del 25/09/2024;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area sudetta;

ORDINA

in via Cardinale Tripepi, nel tratto compreso tra il civico 5 e il civico 7/B
per un tratto pari a ml. 24

- l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione;
- restringimento della carreggiata;
- apposizione della segnaletica di lavori in corso;
- limite di velocità a 20 Km/h;

dal 07/10/2024 al 21/11/2024

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prevista nella presente ordinanza e sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese della ditta esecutrice dei lavori riportata in premessa;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta esecutrice dei lavori riportata in premessa, dovrà approntare a proprie cure e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà inoltre adottare tutte le misure precauzionali a tutela della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale con la presenza di movieri o impianti semaforici.

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà apporre la segnaletica con alemno 48 ore di anticipo e comunicarne all'ufficio tecnico del traffico P.E.C.: **polizia_municipale@pec.reggical.it**, la data e l'ora della messa in opera.

La ditta esecutrice dei lavori è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

E' fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li 30/09/24

Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco

